

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 settembre 2018, n. 0192/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale).

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 30/6/2021, n. 0105/Pres. (B.U.R. 14/7/2021, n. 28).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, c. 3, L.R. 16/2021 (B.U.R. 5/11/2021, S.O. n. 35).

Capo I

Disposizioni generali

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Soggetti beneficiari
- Articolo 3 Attuazione degli interventi

Capo II

Disposizioni particolari per gli incentivi per le attività culturali e didattiche

- Articolo 4 Oggetto dei contributi
- Articolo 5 Termine e modalità di presentazione della domanda di contributo
- Articolo 6 Cause di inammissibilità della domanda di contributo
- Articolo 7 Spese ammissibili a contributo
- Articolo 8 Riparto dei contributi
- Articolo 9 Concessione ed erogazione dei contributi
- Articolo 10 Rendicontazione della spesa
- Articolo 11 Revoca del contributo

Capo III

Disposizioni particolari per gli incentivi per la partecipazione a programmi e progetti europei

- Articolo 12 Procedimento di concessione ed erogazione dei contributi
- Articolo 13 Determinazione dell'ammontare del contributo
- Articolo 14 Termine e modalità di presentazione della domanda di contributo
- Articolo 15 Spese ammissibili a contributo
- Articolo 16 Rendicontazione della spesa
- Articolo 17 Revoca del contributo

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

- Articolo 18 Disposizioni transitorie
- Articolo 19 Rinvio
- Articolo 20 Entrata in vigore

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale), di seguito legge, disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi destinati alle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.

2. In particolare, il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge:

- a) le modalità di presentazione della domanda di ammissione al contributo e la documentazione da allegare a pena di inammissibilità;
- b) le spese ammissibili;
- c) i termini e le modalità di concessione e di erogazione del contributo;
- d) la revoca del contributo;
- e) le modalità e i termini di rendicontazione del contributo;

3. Il presente regolamento stabilisce altresì, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge:

- a) gli scaglioni relativi al valore dei programmi e dei progetti europei e internazionali e l'ammontare per ciascuno scaglione del contributo forfettario concedibile a titolo di concorso nelle spese di progettazione.

3 bis. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, della legge:

- a) i criteri di valutazione dei progetti di intervento;
- b) i termini e le modalità di concessione, erogazione anche anticipata e revoca dei contributi;
- c) le tipologie di spese ammissibili;
- d) i termini di rendicontazione.¹

Art. 2 (Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 2 della legge le università della terza età o della libera età comunque denominate, istituite o gestite da associazioni e fondazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della legge.

¹ Comma aggiunto da art. 1, c. 1, DPRReg. 30/6/2021, n. 0105/Pres. (B.U.R. 14/7/2021, n. 28).

Art. 3
(Attuazione degli interventi)

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento contributivo disciplinato dal presente regolamento è il Servizio competente in materia di istruzione, di seguito Servizio.

2 bis. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4 bis, della legge sono concessi previa procedura valutativa, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). I relativi bandi recano, in particolare, l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) l'entità della dotazione finanziaria disponibile;
- b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- c) gli importi massimi del contributo ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, commi 1 e 2;
- d) i sub criteri di valutazione e i relativi punteggi, previsti al fine di specificare e graduare i criteri e i punteggi massimi indicati all'articolo 17 sexies.²

Capo II
Disposizioni particolari per gli incentivi per le attività culturali e didattiche

Art. 4
(Oggetto dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge sono concessi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali delle università della terza età e della libera età.

Art. 5
(Termine e modalità di presentazione della domanda di contributo)

1. Ai fini dell'accesso ai contributi, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano domanda al Servizio esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione del bando.

2. La domanda, redatta su modulistica conforme a quella approvata con il decreto di approvazione del bando, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

- a) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, qualora non già in possesso del Servizio oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;

² Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 30/6/2021, n. 0105/Pres. (B.U.R. 14/7/2021, n. 28).

- b) Programma e calendario dell'attività culturale e didattica istituzionale, riferito all'anno accademico che ha inizio nell'anno solare in cui viene presentata la domanda, recante la specifica illustrazione dei corsi, seminari, laboratori didattici e viaggi di istruzione;
- c) Piano finanziario preventivo relativo alla realizzazione dell'attività culturale e didattica istituzionale con l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento previste a copertura dei costi;
- d) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
 - 1) la presenza di personale docente in possesso di un diploma di laurea o di una esperienza specialistica nelle discipline attinenti agli argomenti dei corsi o delle attività svolte nell'anno accademico di riferimento;
 - 2) la titolarità o la non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale;
 - 3) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;
 - 4) l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23);
- e) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda nel caso in cui la stessa non sia sottoscritta digitalmente.

Art. 6

(Cause di inammissibilità della domanda di contributo)

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
- a) Presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2;
 - b) Presentate oltre il termine di scadenza fissato dal bando di cui all'articolo 3;
 - c) Prive di sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto richiedente o di altra persona legittimata;
 - d) Non corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente nel caso in cui non sia sottoscritta digitalmente.

Art. 7
(Spese ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili le spese direttamente riconducibili alla realizzazione delle attività culturali e didattiche istituzionali che risultano pagate entro i termini fissati per la rendicontazione.

2. Si considerano ammissibili in particolare:

- a) Spese per compensi a docenti, relatori, esperti incaricati della realizzazione dei corsi, seminari e laboratori e rimborso delle spese di viaggio;
- b) Canoni di locazione, assicurazioni e oneri per utenze relativamente a immobili utilizzati per le attività culturali e didattiche istituzionali, importo della quota interessi dei mutui per acquisto o ristrutturazione della sede³;
- c) Spese per la redazione, stampa e diffusione di materiale informativo e didattico;
- d) Spese per viaggi e visite di istruzione relativi alle attività culturali e didattiche istituzionali;
- e) Acquisto di materiale di facile consumo; acquisto di beni strumentali non ammortizzabili utilizzati per le attività culturali e didattiche istituzionali fino all'ammontare dell'importo di 500,00 euro;
- f) Spese per personale dipendente, nel limite del 15 per cento del contributo concesso, limitatamente all'espletamento delle attività connesse alla realizzazione delle attività finanziabili con il contributo regionale. La spesa è quantificata sulla base delle ore d'impegno, desumibili da un timesheet e dal costo orario lordo del personale stesso;
- g) Oneri di carattere generale non ricompresi nelle voci di spesa precedenti, nel limite del 10 per cento del contributo concesso.

Art. 8
(Riparto dei contributi)

1. Il riparto dei contributi avviene in base ai criteri individuati dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) della legge.

2. L'elenco delle domande ammissibili a finanziamento e l'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, sono pubblicati sul sito web della Regione e tale comunicazione sostituisce la comunicazione individuale dell'esito del procedimento.

Art. 9
(Concessione ed erogazione dei contributi)

³ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPRReg. 30/6/2021, n. 0105/Pres. (B.U.R. 14/7/2021, n. 28).

1. I contributi sono concessi entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda.

2. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo pari al settanta per cento del contributo concesso su richiesta del beneficiario. Il saldo del contributo è erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Art. 10

(Rendicontazione della spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative è presentato esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite.

2. E' ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso. In ogni caso la proroga non può comportare uno slittamento del termine finale superiore a tre mesi rispetto al termine stabilito dal bando.

3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre il termine di scadenza per la presentazione del rendiconto, sono comunque fatte salve le spese liquidate dal beneficiario fino alla scadenza del termine di rendicontazione previsto dal bando, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, e purché sia raggiunto l'interesse pubblico.

4. Alla documentazione da presentare a rendiconto è allegata:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta;
- b) prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), g) e h), della legge alla data di avvio delle attività finanziate.

Art. 11

(Revoca del contributo)

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

- a) Rinuncia del beneficiario;
- b) Mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'articolo 5, comma 1, della legge;
- c) Mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto dal bando di cui all'articolo 3;
- d) Inadempimento del beneficiario.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo III

Disposizioni particolari per gli incentivi per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali

Articolo 12

(Procedimento di concessione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. E' possibile presentare domanda tutto l'anno.

2. L'istruttoria delle domande avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il Servizio procede alla concessione ed erogazione del contributo entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

3. Il Servizio procede alla concessione dei contributi fino a concorrenza dello stanziamento di bilancio annualmente previsto. Le domande che eccedono la disponibilità finanziaria sono restituite.

Articolo 13

(Determinazione dell'ammontare del contributo)

1. L'ammontare del contributo è determinato in misura forfettaria in relazione al valore del programma e progetto europeo o internazionale presentato, secondo i seguenti parametri:

- a) per programmi e progetti fino a 50.000,00 euro l'ammontare del contributo è determinato in 750,00 euro;
- b) per programmi e progetti da 50.001,00 euro a 100.000,00 l'ammontare del contributo è determinato in 1.000,00 euro;
- c) per programmi e progetti oltre 100.000,00 euro l'ammontare del contributo è determinato in 1.500,00 euro.

Articolo 14

(Modalità di presentazione della domanda di contributo)

1 La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), su apposito modulo approvato dal Servizio e reso disponibile sul sito della Regione nella sezione dedicata all'istruzione.

2. Alla domanda deve essere allegata:
- a) la documentazione prevista dall'articolo 5, comma 2;
 - b) copia della documentazione presentata per la partecipazione al programma e progetto europeo o internazionale.

Articolo 15
(Spese ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le spese di progettazione per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali quali:

- a) spese per compensi per prestazioni di consulenza e sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata;
- b) spese per personale dipendente, limitatamente all'espletamento delle attività direttamente imputabili all'attività finanziata. La spesa è quantificata sulla base delle ore d'impegno, desumibili da un timesheet e dal costo orario lordo del personale stesso.

2. Sono ammissibili a contributo anche le spese già sostenute alla data di presentazione della domanda, purché liquidate nell'anno solare in corso alla presentazione della domanda.

Articolo 16
(Rendicontazione della spesa)

1. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative è presentato al Servizio, con le modalità previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000 e nei termini previsti dal decreto di concessione esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4.

Art. 17
(Revoca del contributo)

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

- a) Rinuncia del beneficiario;
- b) Mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'articolo 5, comma 1, della legge;
- c) Mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto dal decreto di concessione del contributo;
- d) Inadempimento del beneficiario.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo III BIS

Disposizioni particolari per la concessione di contributi per le spese di investimento⁴

Art. 17 bis

*(Oggetto dei contributi)*⁵

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4 bis, della legge sono concessi a titolo di concorso nelle spese di investimento sostenute dalle Università della terza età e della libera età per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 17 ter, commi 1 e 2.

2. I contributi sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ammissibile, salva eventualmente una minore percentuale di finanziamento, in applicazione della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.

3. L'importo complessivo delle spese ammissibili, come definite dall'articolo 17 quater, deve considerarsi al netto degli altri contributi pubblici o privati ottenuti per il medesimo intervento. La quota di spesa ammissibile non coperta dal contributo regionale rimane a carico del beneficiario.

Art. 17 ter

*(Tipologia dei progetti di intervento finanziabili)*⁶

1. Sono finanziabili i progetti per la realizzazione dei seguenti interventi, relativi ad edifici già destinati o da destinare a sede di Università della terza età e della libera età:

- a) acquisto;
- b) ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, così come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- c) realizzazione di opere di completamento dei lavori di cui alla lettera b).

2. Sono ammissibili a contributo, inoltre, i progetti relativi all'acquisto di arredi e attrezzature, destinati allo svolgimento delle attività delle Università della terza età e della libera età.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere effettuati su edifici di proprietà.

⁴ Capo aggiunto da art. 4, c. 1, DPRReg. 30/6/2021, n. 0105/Pres. (B.U.R. 14/7/2021, n. 28).

⁵ Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPRReg. 30/6/2021, n. 0105/Pres. (B.U.R. 14/7/2021, n. 28).

⁶ Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPRReg. 30/6/2021, n. 0105/Pres. (B.U.R. 14/7/2021, n. 28).

4. Non sono comunque ammessi a finanziamento gli interventi edilizi di sola manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 19/2009.

Art. 17 quater
(Spese ammissibili)⁷

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 1, sono ammissibili a contributo le spese per l'acquisto e i costi di realizzazione dell'opera.

2. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 2, sono ammissibili a contributo, oltre al costo per l'acquisto degli arredi e attrezzature, anche il trasporto, il montaggio e l'eventuale collaudo, nella misura massima del 10% dell'importo ammissibile.

3. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 17 ter, commi 1 e 2, sono ammissibili anche le spese relative agli importi versati a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), se sostenute e non recuperabili.

Art. 17 quinquies
(Modalità di presentazione della domanda)⁸

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, è presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando ed è sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o dal soggetto legittimato secondo il rispettivo ordinamento.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 1, lettera a) la domanda è corredata di relazione illustrativa dell'intervento, planimetrie dell'immobile e preventivo di spesa.

3. Per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 1, lettere b) e c) la domanda è corredata di quadro economico e preventivo di spesa, relazione illustrativa dell'intervento, relazione tecnico progettuale firmata da un professionista abilitato, cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti.

4. Per i progetti di cui all'articolo 17 ter, comma 2, la domanda è corredata di relazione descrittiva del numero, delle caratteristiche e della tipologia degli arredi e delle attrezzature e relativo preventivo di spesa.

5. Ciascuno dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 può presentare un'unica domanda, rispettivamente per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 1, o i progetti di

⁷ Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPRReg. 30/6/2021, n. 0105/Pres. (B.U.R. 14/7/2021, n. 28).

⁸ Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPRReg. 30/6/2021, n. 0105/Pres. (B.U.R. 14/7/2021, n. 28).

cui all'articolo 17 ter, comma 2. In caso di presentazione di più domande si considera ammissibile l'ultima in ordine cronologico delle domande presentate.

Articolo 17 sexies
(*Criteri di valutazione dei progetti di intervento*)⁹

1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande, verificando la completezza e la regolarità formale, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dei progetti, la coerenza col fine specifico della legge, nonché l'ammissibilità delle spese.

2. Ai fini della valutazione degli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 1, sono individuati i seguenti criteri ed il corrispondente peso:

- a) acquisto o ampliamento, completamento di lavori o di interventi già avviati: fino a 18 punti;
- b) adeguamento o miglioramento sismico, adeguamento statico, prevenzione incendi: fino a 16 punti;
- c) realizzazione o messa a norma di impianti tecnologici e servizi igienico sanitari: fino a 14 punti;
- d) miglioramento sostenibilità ambientale ed aumento efficienza energetica: fino a 10 punti.

3. Ai fini della valutazione dei progetti di cui all'articolo 17 ter, comma 2, sono individuati i seguenti criteri ed il corrispondente peso:

- a) acquisto attrezzature laboratoriali: fino a 15 punti;
- b) acquisto arredi per spazi didattici: fino a 12 punti;
- c) acquisto altre attrezzature: fino a 9 punti
- d) acquisto altri arredi: fino a 6 punti.

4. Il bando individua per ciascun criterio dei sub criteri di valutazione e definisce i relativi punteggi.

5. Il Servizio procede alla valutazione comparativa delle domande risultate ammissibili mediante applicazione dei predetti criteri e sub criteri e attribuzione dei relativi punteggi.

6. In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria viene determinata dall'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- a) ordine crescente dell'ammontare del contributo richiesto;
- b) ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 17 septies
(*Formazione della graduatoria*)¹⁰

⁹ Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPRReg. 30/6/2021, n. 0105/Pres. (B.U.R. 14/7/2021, n. 28).

1. A conclusione dell'istruttoria sono approvati, con provvedimento del direttore di Servizio, pubblicato sul sito istituzionale della Regione:

- a) la graduatoria degli interventi ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ritenuta ammissibile e l'entità del finanziamento regionale assegnato, nonché di quelli ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

2. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria.

3. Il provvedimento di approvazione della graduatoria è comunicato per iscritto ai beneficiari ammessi a finanziamento, i quali entro dieci giorni dal ricevimento devono comunicare, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto del contributo. In caso di rifiuto si procederà con lo scorrimento della graduatoria fino a copertura dei fondi regionali stanziati.

4. La graduatoria degli interventi risultati ammessi e finanziabili rimane in vigore per due anni solari e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse regionali che si rendono disponibili in tale lasso di tempo per le finalità del presente Capo.

5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento con altri fondi, fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale maggiore cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento, previa autorizzazione del Servizio.

6. Fatto salvo il caso previsto dal comma 5, con riferimento agli interventi collocati in graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali, o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste e tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda.

7. Si considerano sostanziali le variazioni che comportano la modifica del punteggio assegnato sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 17 sexies.

Art. 17 octies

*(Concessione ed erogazione dei contributi)*¹¹

1. Il provvedimento di concessione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, commi 1 e 2, è adottato dal direttore del Servizio entro centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

¹⁰ Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPR. 30/6/2021, n. 0105/Pres. (B.U.R. 14/7/2021, n. 28).

¹¹ Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPR. 30/6/2021, n. 0105/Pres. (B.U.R. 14/7/2021, n. 28).

2. Su richiesta del beneficiario, con il decreto di concessione può essere erogato un anticipo pari al cinquanta per cento del contributo concesso, fatto salvo per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 1, lettere b) e c) quanto previsto dall'articolo 60, commi 1 e 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il saldo del contributo è erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Art. 17 nonies
(Rendicontazione della spesa)¹²

1. Il rendiconto è presentato al Servizio, nei termini previsti dal decreto di concessione, come di seguito indicato:

- a) per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 1, con le modalità previste dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000;
- b) per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 2, con le modalità previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000.

2. Il rendiconto è predisposto utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio.

3. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione, purché presentata prima della scadenza dello stesso. Il Servizio si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. In ogni caso la proroga non può superare di oltre novanta giorni il termine stabilito dal decreto di concessione.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza di proroga, oltre il termine di scadenza per la presentazione del rendiconto, sono comunque ammesse le spese liquidate dal beneficiario fino alla scadenza del termine di rendicontazione previsto dal decreto di concessione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17 undecies e purché sia raggiunto l'interesse pubblico.

Art. 17 decies
(Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione)¹³

1. I beneficiari del contributo per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 1, hanno l'obbligo di mantenere i vincoli di destinazione degli immobili oggetto della contribuzione regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo ai sensi del Titolo III, Capo II, della legge regionale 7/2000.

¹² Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPREg. 30/6/2021, n. 0105/Pres. (B.U.R. 14/7/2021, n. 28).

¹³ Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPREg. 30/6/2021, n. 0105/Pres. (B.U.R. 14/7/2021, n. 28).

3. I beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 17 ter, comma 1, lettera a) che intendano acquistare un immobile diverso da quello già in uso hanno altresì l'obbligo di destinare l'edificio oggetto della contribuzione regionale a sede di Università della terza o della libera età entro sei mesi dalla data del rogito notarile che ne attesti il passaggio di proprietà.

4. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di cui al comma 3, purché presentata prima della scadenza dello stesso. Il Servizio si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. In ogni caso la proroga non può superare di oltre novanta giorni il termine stabilito dal comma 3.

Art. 17 undecies
(*Revoca del contributo*)¹⁴

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:
- a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità richiesti;
 - c) mancata presentazione del rendiconto entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal decreto di concessione;
 - d) inadempimento del beneficiario;
 - e) per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 1, lettera a) mancata destinazione a sede entro sei mesi dalla data del rogito notarile che attesti il passaggio di proprietà dell'immobile o dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 17 decies, comma 4.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 17 duodecies
(*Cumulo con altri contributi*)¹⁵

1. I contributi di cui al presente Capo sono cumulabili con altri contributi, pubblici e privati comunque denominati, ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, con le modalità indicate all'articolo 17 bis, comma 3.

2. I contributi di cui al presente Capo sono cumulabili con i contributi concessi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali delle Università della terza età e della libera età di cui all'articolo 2, comma 2, della legge.

¹⁴ Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPREg. 30/6/2021, n. 0105/Pres. (B.U.R. 14/7/2021, n. 28).

¹⁵ Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPREg. 30/6/2021, n. 0105/Pres. (B.U.R. 14/7/2021, n. 28).

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 18
(Disposizioni transitorie)

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge per l'anno in corso è possibile presentare domanda a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 19
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano la legge regionale 7/2000 e la legge regionale 14/2002.¹⁶

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

¹⁶ Comma sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 30/6/2021, n. 0105/Pres. (B.U.R. 14/7/2021, n. 28).